

## CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

### TRA

Sogei S.p.A. - Società Generale d'Informatica -, con sede legale in Roma Via Mario Carucci n. 99 – 00143, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, P.IVA 01043931003, nella persona dell'Ing. Cristiano Cannarsa, in qualità di Presidente ed Amministratore Delegato, giusta i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione in data 27/07/2012 ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma (di seguito per brevità anche “Committente”,

### E

la Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche “Fornitore”.

<In caso di RTI>

La \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_ dott. \_\_\_\_\_ repertorio n. \_\_\_\_\_;

(di seguito, per brevità, congiuntamente, “Fornitore”)

di seguito, la Committente e il Fornitore, congiuntamente, le “Parti”

### PREMESSO CHE

- a) l'art. 4, comma 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A., che svolgerà tali attività attraverso una specifica divisione interna garantendo per cinque esercizi la prosecuzione delle attività secondo il precedente modello di relazione con il Ministero. All'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di scissione, le disposizioni



normative che affidano a Consip S.p.A. le attività oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.A.”;

- b) l'art. 4, comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “(...) Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A, nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi”;
- c) in data 12 aprile 2013 la Sogei S.p.a. e la Consip S.p.A. hanno stipulato apposita convenzione- ai sensi del suddetto art. 4 comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - disciplinante i rapporti – nel contesto dei rispettivi ruoli – relativamente alle attività relative al processo di approvvigionamento per le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese le attività connesse e strumentali, che Consip, nella sua qualità di centrale di committenza svolge per Sogei;
- d) in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento della procedura di acquisizione volta all'affidamento dei servizi oggetto del presente Contratto fino all'aggiudicazione definitiva della stessa.
- e) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura, a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell'art.1S;
- f) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- g) successivamente alla stipula da parte dell'Impresa, la Committente procederà alla sottoscrizione del contratto, di cui provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- h) il numero di repertorio del contratto è il seguente \_\_\_\_\_, il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente: \_\_\_\_\_
- i) le attività oggetto del presente appalto non danno origine a rischi interferenti e pertanto non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI. Inoltre dalle verifiche eseguite, risulta che gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza (non soggetti a ribasso d'asta) sono pari a zero;
- j) Il contratto si compone di due parti “Condizioni generali del contratto” e “Condizioni speciali del contratto”. Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera “G”. Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera “S”.
- k) In caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto.



- l) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" – Offerta tecnica ; Allegato "III" - Capitolato Tecnico; Allegato "IV" – Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara; "Allegato "V": - Linee Guida per l'accessibilità e l'usabilità dei siti Web") definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ARTICOLO 1 S**

#### **OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

1. La Committente, nell'interesse proprio e dell'Amministrazione, affida al Fornitore, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi nel rispetto delle norme vigenti e in conformità alle prescrizioni contenute nell'Offerta Tecnica, nel Capitolato Tecnico, nonché nelle "Linee Guida per l'accessibilità e l'usabilità dei siti Web" e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
  - a. **Servizi base ovvero servizi realizzativi di software:**
    - a.1 Servizio di Sviluppo e Manutenzione evolutiva di software ad hoc;
    - a.2 Personalizzazione e Parametrizzazione;
    - a.3 Manutenzione Adeguativa;
  - b. **Servizi complementari:**
    - b.1 Servizio di gestione applicativi;
    - b.2 Servizio di gestione dei contenuti dei siti web;
    - b.3 Servizio di Manutenzione Correttiva;
    - b.4 Servizio di supporto specialistico.

Tali servizi dovranno essere eseguiti sui sistemi applicativi descritti nell'appendice 4 al Capitolato Tecnico.

2. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato Tecnico.
3. Il Fornitore prende atto che l'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto comporterà la puntuale e completa attuazione delle soluzioni/strumenti/migliorie, ivi comprese metodologie, utilizzo risorse e best practices, indicati nell'Offerta tecnica e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nel Contratto, come risultanti dall'offerta migliorativa eventualmente presentata dal Fornitore nell'Offerta tecnica e dettagliati negli specifici Piani di Lavoro che saranno sottoposti all'approvazione della Committente. Tali migliorie/soluzioni/sistemi, realizzati senza alcun onere aggiuntivo per la Committente e per l'Amministrazione, al termine delle attività contrattuali rimarranno di esclusiva proprietà dell'Amministrazione. Ne consegue che il Fornitore si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente e per l'Amministrazione, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l'efficienza e l'efficacia rappresentate nell'Offerta tecnica, anche in funzione di

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'acquisizione di servizi di sviluppo, manutenzione e gestione applicativa dei sistemi gestionali e web della RGS (ID1684)

Allegato 4 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali migliorie/soluzioni/sistemi allineati agli standard tecnologici del mercato; tali attività saranno convenzionalmente assimilate agli obiettivi di sviluppo, senza alcun onere aggiuntivo, essendo tali attività comprese nel corrispettivo contrattuale complessivo. Inoltre il Fornitore si impegna a trasferire gratuitamente alla Committente e/o all'Amministrazione, o a terzi da esse designati, il know how necessario alla presa in carico e/o all'acquisizione di tali migliorie/soluzioni/sistemi. Si precisa che eventuali ritardi nella messa in opera degli stessi, non derivanti da accordi o da richieste della Committente e/o dell'Amministrazione, saranno soggetti all'applicazione delle penali di cui all'art. 14S "Penali". Eventuali anomalie o malfunzionamenti rilevate su migliorie/soluzioni/sistemi devono essere immediatamente rimossi dal Fornitore: ad esse si applicano i livelli di servizio e le sanzioni previste per la manutenzione correttiva. Qualora i valori di soglia degli indicatori di qualità, ivi inclusi i termini di consegna di prodotti/documenti/soluzioni/sistemi richiesti, siano migliorati dall'Offerta tecnica, tali nuovi valori e termini sostituiranno i requisiti minimi esposti nella documentazione di gara per l'affidamento del presente Contratto. Gli indicatori aggiuntivi eventualmente offerti dal Fornitore integreranno gli indicatori esposti nella documentazione di gara per l'affidamento del presente Contratto e il Fornitore sarà tenuto al pieno rispetto degli indicatori aggiuntivi pena l'applicazione delle penali.

4. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato Tecnico, nonché nelle relative appendici e nelle "Linee Guida per l'accessibilità e l'usabilità dei siti Web".
5. Le attività relative ai predetti servizi saranno organizzate in obiettivi o in prodotti secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.
6. Il Fornitore prende atto ed accetta che la Committente e l'Amministrazione non garantiscono l'attivazione dei predetti servizi, ovvero si riservano di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riservano di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all'articolo 15 S, comma 1. Pertanto, tali servizi verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta della Committente e/o dell'Amministrazione e nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. All'impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo che nei casi di cui all'articolo 17 S e 12 G.
7. Il Fornitore prende atto e accetta che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà, in funzione delle tipologie di attività e dei singoli interventi, la realizzazione e la consegna dei prodotti indicati nel Capitolato Tecnico e dettagliatamente previsti nei Piani di Lavoro.
8. I servizi oggetto del presente Contratto, a seconda della relativa tipologia, potranno essere eseguiti presso la sede dell'Amministrazione o presso la sede della Sogei o presso la sede del medesimo Fornitore, come meglio indicato nel Capitolato Tecnico.
9. La realizzazione/modifica del sito web dovrà garantire l'accessibilità da parte di tutti gli utenti internet.
9. E' designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2010, il Dott.

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'acquisizione di servizi di sviluppo, manutenzione e gestione applicativa dei sistemi gestionali e web della RGS (ID1684)

Allegato 4 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



[...]. E' designato quale Direttore dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e seguenti del D.P.R. n.207/2010, il Dott. [...].

## **ARTICOLO 2 S**

### **DURATA E AFFIANCAMENTO**

1. Il Contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 60 (sessanta) mesi decorrenti dalla data di avvio delle attività, successiva al termine del periodo di affiancamento iniziale. L'avvio delle attività, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 302 e 153 comma 2 del D.P.R. n.207/2010, sarà comunicato, a mezzo raccomandata a.r., dalla Committente al Fornitore. La durata è così suddivisa:
  - a) Periodo di affiancamento (come di seguito meglio specificato);
  - b) Periodo di erogazione: 48 (quarantotto) mesi, per tutti i servizi di cui al precedente art. 1, comma 1;
  - c) Periodo di garanzia: 12 (dodici) mesi, relativamente al solo servizio di manutenzione in garanzia sul software rilasciato in esercizio successivamente al trentaseiesimo mese di durata contrattuale come disciplinato nel Capitolato Tecnico.La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del Contratto in contraddittorio con il Fornitore.
2. Si precisa che, nei due mesi successivi alla stipula del Contratto, il Fornitore dovrà affiancare l'impresa che attualmente svolge il servizio oggetto del Contratto, al fine di acquisire le conoscenze necessarie al corretto svolgimento dei servizi richiesti e/o per collaborare alla soluzione di eventuali problemi di particolare rilevanza. Il Fornitore espressamente accetta che tale attività soddisfa quanto statuito agli artt. 302 e 153 comma 2 del D.P.R. n.207/2010. Resta salvo quanto previsto dagli artt. 308 e 159 del D.P.R. n.207/2010. Per tutto il periodo di affiancamento di inizio fornitura, il Fornitore non percepirà alcun corrispettivo per le attività e i servizi oggetto della presa in carico. Durante la fase di affiancamento e sino alla data di inizio attività la responsabilità dei servizi e di tutte le attività continuerà ad essere in capo al Fornitore uscente.
3. Sia alla scadenza di ogni singolo intervento, sia al termine del periodo di erogazione dei servizi oggetto del Contratto, sia durante il periodo di garanzia, sia nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il Fornitore è tenuto, su richiesta della Committente, a fornire il personale necessario ad effettuare il trasferimento di know-how e delle competenze al personale dell'Amministrazione o a terzi da essa designati, con le tariffe unitarie giornaliere per figura professionale applicate per lo svolgimento delle attività contrattuali, secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate.
4. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli artt. 308, 159 e 160 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.



## ARTICOLO 3 S

### OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi nonché lo sgombero dei materiali residui e l'ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente e/o dell'Amministrazione.
3. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente e l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente e/o dall'Amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione alla Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
5. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, il Fornitore nell'attività di realizzazione e/o modifica dei *Siti Web (ovvero, Applicazioni Internet rese disponibili su reti Intranet o su supporti, come CD-ROM e DVD, utilizzabili anche in caso di personal computer non collegato alla rete)*, oggetto del presente contratto, dovrà rispettare i requisiti di accessibilità stabiliti dal Decreto del Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie 8 luglio 2005 - Allegato A, nonché dalle Linee Guida per l'Accessibilità e l'Usabilità dei Siti Web. Il Fornitore si impegna altresì a fare sì che le attività di realizzazione e/o modifica dei siti web siano coerenti con le indicazioni formulate nella Circolare della Agenzia per l'Italia Digitale n.61/2013 del 29 marzo 2013 avente ad oggetto le disposizioni del decreto legge 18/10/2012 n.179 convertito con modificazioni dalla L.17/12/2012, n.221; si impegna altresì a rispettare quanto previsto dagli art.53 e 54 del D.Lgs n.82/2005 relativamente alle caratteristiche e ai dati pubblici da esporre necessariamente e a quanto previsto dalle Linee Guida per i siti web delle PA emanate in riferimento all'art.4 della Direttiva n.8/2009 del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione.  
Si precisa che, laddove non vengano rispettati i requisiti suddetti secondo la normativa in materia di accessibilità, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'acquisizione di servizi di sviluppo, manutenzione e gestione applicativa dei sistemi gestionali e web della RGS (ID1684)

Allegato 4 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



6. La Committente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
8. Il Fornitore è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

#### **ARTICOLO 4 S**

##### **PROPRIETÀ DEL SW SVILUPPATO E DEI PRODOTTI IN GENERE**

1. La Committente e/o l'Amministrazione acquisisce/acquisiscono il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dal Fornitore in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dal Fornitore o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto. Restano inoltre di proprietà della Committente e/o dell'Amministrazione gli eventuali prodotti software realizzati ad hoc e/o eventuali personalizzazioni dei prodotti programma standard, utilizzati dal Fornitore per il funzionamento delle migliorie proposte, delle soluzioni indicate nell'Offerta Tecnica e dei sistemi realizzati in ottemperanza delle obbligazioni di cui all'art. 1, comma 3. Su richiesta della Committente e/o dell'Amministrazione, il Fornitore si obbliga espressamente a fornire alla Committente e/o all'Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario per il trasferimento della proprietà e/o delle licenze d'uso.
2. La Committente e/o l'Amministrazione potrà/potranno, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dalla Committente e/o dall'Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. Il Fornitore si obbliga espressamente a fornire alla Committente e/o all'Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore della Committente e/o dell'Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici.
4. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà della Committente e/o dell'Amministrazione che ne potrà/potranno disporre liberamente.
5. Il Fornitore si impegna, altresì, a fornire, su eventuale richiesta di altre amministrazioni, servizi che consentono il riuso delle applicazioni, per 4 (quattro) anni decorrenti dalla data di



decorrenza contrattuale del Contratto alle medesime condizioni, modalità e costi, anche ai sensi dell'art. 69, comma 4, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i..

6. Tutta la documentazione creata o predisposta dal Fornitore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della Committente e/o dell'Amministrazione.
7. Restano esclusi dalla titolarità della Committente e/o dell'Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
8. In caso di inadempimento da parte del Fornitore a quanto stabilito nei precedenti comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 17 S "Risoluzione" del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

## **ARTICOLO 5 S**

### **DIMENSIONI MASSIME DEI SINGOLI SERVIZI**

1. Il Fornitore prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di cui al precedente articolo 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione" la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è quella riportata nel Capitolato Tecnico.
2. Il Fornitore prende atto che la Committente si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei singoli servizi spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri, previa comunicazione al Fornitore e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo 15 "Corrispettivo", comma 1, del Contratto.

## **ARTICOLO 6 S**

### **PIANO DELLA QUALITÀ**

1. Il Fornitore si obbliga a consegnare il Piano della Qualità generale nei tempi indicati nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali.
2. Il Piano della Qualità generale sarà sottoposto ad approvazione da parte della Committente. In caso di mancata approvazione, la Committente comunicherà al Fornitore i motivi del dissenso; quest'ultimo si obbliga entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione a recepire i rilievi ed a consegnarlo alla Committente, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 14S "Penali", e salvo, in ogni caso, il diritto della Committente di dichiarare risolto il Contratto. La mancata approvazione del Piano della Qualità generale entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla prima comunicazione di rilievo, al netto dei tempi necessari alla Committente per le valutazioni di competenza, comporterà l'applicazione delle penali di cui all'art. 14S "Penali".
3. Il Fornitore si obbliga ad aggiornare il Piano della Qualità generale su richiesta della Committente entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 14S "Penali".

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'acquisizione di servizi di sviluppo, manutenzione e gestione applicativa dei sistemi gestionali e web della RGS (ID1684)

Allegato 4 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)





4. Resta inteso che i giorni utilizzati dal Fornitore per aggiornare il documento di cui al comma precedenti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Committente e/o l'Amministrazione e saranno, pertanto, a totale carico del Fornitore.
5. Il Fornitore si obbliga, altresì, a consegnare alla Committente, ove richiesto, (i) il Piano della Qualità obiettivo e/o (ii) gli aggiornamenti del Piano della Qualità generale così come riportato nell'Appendice al Capitolato Tecnico "Cicli e prodotti".

## **ARTICOLO 7 S**

### **GARANZIE**

1. Per ogni obiettivo positivamente rilasciato, il Fornitore è tenuto per tutta la durata del Contratto a garantire, su chiamata della Committente o di terzi da essa indicati, l'eliminazione dei difetti del software realizzato o modificato in esecuzione del Contratto stesso e/o le conseguenze sulla base dati e sulle interfacce utente, nonché l'eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente e l'Amministrazione, nei tempi e nei modi indicati nel Capitolato Tecnico.
2. Il Fornitore prende atto che, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia di quanto realizzato in ottemperanza delle obbligazioni di cui all'art. 1 S, comma 3 "Oggetto, Luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", dovrà provvedere anche alla rimozione di errori, nonché all'adeguamento ed evoluzione delle soluzioni stesse.
3. Nell'ipotesi di cui all'art. 2S "Durata e affiancamento" comma 1 lettera c), Il Fornitore è tenuto alla rimozione dei difetti e/o all'assistenza come indicato nel Capitolato Tecnico; a tal fine il Fornitore dovrà comunicare formalmente al Responsabile del procedimento e al Direttore dell'esecuzione di Sogei, entro il mese precedente al termine del periodo di erogazione dei servizi, l'indirizzo e-mail ed i riferimenti di fax e telefono del servizio di manutenzione correttiva in garanzia. Ogni variazione dei sopradetti riferimenti – durante l'intero periodo di garanzia - dovrà essere formalmente comunicata al Responsabile del procedimento e al Direttore dell'esecuzione una settimana prima della variazione. Si precisa che, in caso di mancata comunicazione nei termini sopra indicati (verrà considerata la data del protocollo della Committente), la Committente applicherà la penale di cui all'art. 14S "Penali".
4. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dal Fornitore anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente e l'Amministrazione restare estranee ai rapporti tra il Fornitore e le ditte fornitrici.

## **ARTICOLO 8 S**

### **SUBAPPALTO**

*< se il subappalto è previsto, inserire successivi comma 1 e 2 ....>*

1. Il Fornitore conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

\_\_\_\_\_.

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'acquisizione di servizi di sviluppo, manutenzione e gestione applicativa dei sistemi gestionali e web della RGS (ID1684)

Allegato 4 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

*< ... ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1 .>*

Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

## **ARTICOLO 9 S**

### **PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ**

1. Il Fornitore si obbliga a consegnare i Piani di Lavoro, nei tempi e con le modalità indicati nel Capitolato Tecnico, riportando i nominativi ed i curricula dei Responsabili e delle singole risorse impiegate nelle attività nonché quanto previsto e/o richiesto dalla Committente, pena l'applicazione delle sanzioni previste nell'appendice 3 "Indicatori di qualità" al Capitolato Tecnico (RSCT- Rispetto di una scadenza contrattuale ed altri applicabili).
2. Successivamente al primo Piano di Lavoro di cui al precedente comma 1, il Fornitore si impegna a consegnare il Piano di Lavoro aggiornato, secondo le modalità, i contenuti ed i termini indicati nel Capitolato Tecnico pena l'applicazione delle sanzioni richiamate al precedente comma 1.
3. I Piani di Lavoro saranno sottoposti ad approvazione della Committente secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico. In caso di mancata approvazione, la Committente comunicherà al Fornitore i motivi del dissenso che il Fornitore si obbliga, ora per allora, a recepire, aggiornando il Piano di Lavoro e consegnandolo alla Committente nei termini indicati nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle sanzioni richiamate al precedente comma 1 e salvo in ogni caso il diritto della Committente di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
4. Resta inteso che i giorni utilizzati dal Fornitore per aggiornare il documento di cui ai comma precedenti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Committente e l'Amministrazione e saranno, pertanto, a totale carico del Fornitore. Il Fornitore si impegna, altresì, a tenere costantemente aggiornati i Piani di Lavoro in modo da riflettere, in ogni momento, lo stato dell'arte delle singole attività.
5. Le attività svolte dovranno essere consuntivate dal Fornitore nei Piani di Lavoro, con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico, nonché nella relativa Appendice "Cicli e prodotti", e sottoposte a verifica da parte della Committente.
6. L'Impresa prende atto ed accetta che il mancato rispetto, da parte della medesima, dei termini contenuti nel Piano di Lavoro, comporterà l'applicazione delle penali.

## **ARTICOLO 10 S**

### **PRODUTTIVITÀ E RISORSE IMPIEGATE**

1. L'Impresa, conformemente a quanto riportato nel Capitolato Tecnico, dichiara che la produttività (espressa in punti funzione per giorni persona come valore medio su tutti i servizi di sviluppo e manutenzione evolutiva) è pari a:

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'acquisizione di servizi di sviluppo, manutenzione e gestione applicativa dei sistemi gestionali e web della RGS (ID1684)

Allegato 4 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



- Servizio di Sviluppo, Manutenzione evolutiva di software ad hoc di tipo Gestionale in punti funzione 1,65;
  - Servizio di Sviluppo, Manutenzione evolutiva di software ad hoc di tipo Siti Web in punti funzione 2,10.
2. Il Fornitore (o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria) alla data di sottoscrizione del Contratto ha individuato nella persona di [...] il proprio Responsabile della Fornitura al quale la Committente, nelle persone del proprio Responsabile del procedimento e del Direttore dell'esecuzione, può fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi.
  3. Il Fornitore si obbliga a consegnare i *curricula* delle figure professionali impegnate nell'esecuzione del Contratto, nelle modalità e con tempi indicati dal Capitolato Tecnico.
  4. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del Contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico, ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte dal Fornitore e presteranno la loro attività conformemente al mix espresso nel Capitolato Tecnico.
  5. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore a 15 (quindici) giorni solari, il Fornitore, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà chiedere l'autorizzazione alla Committente comunicandole la motivazione e consegnandole, con un preavviso di 15 (quindici) giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.
  6. Il Fornitore riconosce, altresì, alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale. L'esercizio da parte della Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
  7. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 5 e 6, la Committente si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
  8. Ove la Committente ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione al Fornitore, il quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
  9. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
  10. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte della Committente del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 7, il Fornitore si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dalla Committente e a garantire la continuità del team di lavoro.
  11. Il mancato rispetto dei termini sopra previsti comporterà a carico del Fornitore l'applicazione delle sanzioni previste dall'Appendice 3 "Indicatori di qualità" al Capitolato Tecnico:



indicatore PFI - Personale inadeguato, indicatore RSCT- rispetto di una scadenza contrattuale e gli indicatori dei rilievi sui servizi interessati.

12. Il Fornitore prende atto che la Committente, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del Contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato nel Capitolato Tecnico e nel Contratto.
13. Il Fornitore si obbliga a fornire nel Piano di Lavoro la dichiarazione delle risorse con le certificazioni richieste per lo svolgimento dei servizi, nonché eventualmente offerte dal Fornitore nell'Offerta Tecnica, con l'evidenza dei profili professionali associati e dei servizi/attività a cui sono dedicati, impiegati senza soluzione di continuità ed in modo stabile presso la Committente e/o l'Amministrazione in pendenza contrattuale.
14. Il Fornitore garantisce e manleva la Committente e l'Amministrazione da eventuali danni causati a terzi dal proprio personale e/o da quello dei suoi affidatari nel corso dell'esecuzione delle attività ad essa affidate.
15. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti comma, la Committente, fermo restando l'applicazione degli indicatori di qualità previsti nell'Appendice 3 al Capitolato Tecnico, si riserva il diritto al risarcimento del danno ed ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

#### **ARTICOLO 11 S**

##### **CONSEGNA DEI PRODOTTI**

1. I prodotti dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard e secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico, o altrimenti concordate con la Committente, e consegnati secondo la tempistica prevista nel Piano di Lavoro, pena l'applicazione delle sanzioni previste dagli indicatori applicabili nell'Appendice 3 "Indicatori di qualità" al Capitolato Tecnico.
2. I prodotti dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte della Committente, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato Tecnico; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.
3. Ove vengano riscontrate anomalie, il Fornitore dovrà provvedere a proprio totale carico alla tempestiva eliminazione delle medesime, nei modi e nei tempi previsti nel Capitolato Tecnico.
4. Il Fornitore prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato Tecnico o, altrimenti, concordate con la Committente, equivale a mancata consegna.
5. L'Amministrazione e/o la Committente acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti realizzati dal Fornitore in esecuzione del Contratto.



## ARTICOLO 12 S

### VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. In corso di Contratto la Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale.
2. Tali verifiche verranno avviate:
  - con riferimento ai servizi erogati in modalità progettuale, di cui all'art. 1S, comma 1 lett a) e lett. b.4) del Contratto, entro 20 (venti) giorni dal termine della fase di riferimento che si intenderà conclusa con il Rapporto indicatori di qualità applicabili come riportati nell'Appendice 3 Indicatori di qualità al Capitolato Tecnico;
  - con riferimento ai servizi erogati in modalità continuativa, di cui all'art. 1S, comma 1, lett. b.1), b.2), b.3) del Contratto, entro 20 (venti) giorni dal termine del trimestre di riferimento per la verifica degli Indicatori di qualità – Rapporto indicatori di qualità - come riportati nell'Appendice 3 Indicatori di qualità al Capitolato Tecnico.
3. La Committente si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
4. La verifica di conformità verrà effettuata ai sensi dell'art. 314 del D.P.R. 207/2010, a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale e verrà avviata entro i termini indicati al comma 2, ai sensi e per gli effetti dell'art. 313 del D.P.R. 207/2010. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo nel caso in cui le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse nel Contratto e nel Capitolato Tecnico.
5. La Committente rilascerà il certificato di Verifica di conformità qualora risulti che il Fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 315 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010; la Committente potrà quindi procedere allo svincolo progressivo della cauzione prestata dal Fornitore, secondo le modalità previste dall'art. 113 del D.lgs. 163/2006.
6. Nel caso di esito positivo della Verifica di conformità, la data del relativo verbale verrà considerata quale data di accettazione del prodotto/fase/attività, per la relativa prestazione contrattuale, da parte della Committente.
7. Nel caso in cui, durante la Verifica di conformità, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, saranno applicati penali o rilievi e/o perdita della quota sospesa in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
8. Nel caso in cui, durante la Verifica di conformità, venissero rilevate anomalie che secondo la Committente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui la Committente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, per quanto attiene agli Indicatori di qualità, saranno applicati penali o rilievi e/o perdita della quota sospesa in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'acquisizione di servizi di sviluppo, manutenzione e gestione applicativa dei sistemi gestionali e web della RGS (ID1684)

Allegato 4 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



9. Il Fornitore dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Committente, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di Verifica di conformità, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico o di quelli migliorativi riportati nel Piano della Qualità.
10. Per quanto attiene agli Indici di Prestazione, in caso di mancato raggiungimento del valore di soglia di ciascun indicatore come riportato nell'Appendice "Indicatori di Qualità" al Capitolato Tecnico, la Committente, per ciascun indicatore, non corrisponderà la relativa quota indicata nella suddetta Appendice.
11. Tutti gli oneri derivanti dalla Verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.
12. Il soggetto incaricato della Verifica di conformità, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi, si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
13. Su richiesta del Fornitore, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici). Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

#### **ARTICOLO 13 S MONITORAGGIO**

1. Il Fornitore prende atto che la Committente si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato Tecnico.
2. Il Fornitore s'impegna a inviare tempestivamente alla Committente la documentazione attestante l'esito delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità.
3. Il Fornitore, nello svolgimento delle attività di cui all'art. 1S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione" del Contratto, si impegna a fare esplicito riferimento alla norma rispetto alla quale viene richiesta la certificazione per quanto riguarda i principi di assicurazione e gestione della qualità.
4. Il Fornitore si impegna a permettere l'accesso, alla Committente e/o all'organismo di ispezione da questa eventualmente designato, sia al sistema di documentazione e gestione del proprio sistema di qualità, sia al sistema di gestione della configurazione e della documentazione, fatto salvo il rispetto di tutte le forme di garanzia circa la integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al Contratto, che è onere del Fornitore stesso predisporre.
5. Il Fornitore si impegna ad accettare le verifiche ispettive (verifiche mirate o verifiche di seconda parte), effettuate anche dall'organismo di ispezione designato dalla Committente, svolte nel rispetto di quanto prescritto dalla norma **UNI EN ISO 19011:2012**, secondo le modalità definite nel Capitolato Tecnico

#### **ARTICOLO 14 S PENALI**

1. **Ritardo nella consegna del Piano della Qualità Generale:**

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'acquisizione di servizi di sviluppo, manutenzione e gestione applicativa dei sistemi gestionali e web della RGS (ID1684)

Allegato 4 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



per ogni 5 giorni lavorativi o frazione, non imputabili alla Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il “Valore di soglia” fissato per la scadenza contrattuale relativa al piano della qualità Generale nell’indicatore “RSCT – Rispetto di una scadenza contrattuale”, presente nell’Appendice 3 “Indicatori di Qualità” Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari allo 0,8‰ (zerovirgolaottopermille) del valore complessivo del Contratto di cui al successivo art. 15S “Corrispettivo”, comma 1;

**2. Mancata approvazione del Piano della Qualità Generale:**

per ogni giorno lavorativo eccedente i termini di cui al precedente art. 14 per l’approvazione del Piano della Qualità Generale, la Committente applicherà al Fornitore una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del valore complessivo del Contratto di cui al successivo art. 15S “Corrispettivo”, comma 1;

**3. Ritardo nella consegna delle soluzioni offerte e/o predisposizione migliorie:**

per ogni giorno lavorativo, non imputabile alla Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il “Valore di soglia fissato per ciascuna scadenza contrattuale relativa alla consegna all’Amministrazione delle soluzioni offerte e/o per ciascuna miglioria nell’indicatore “RSCT – Rispetto di una scadenza contrattuale”, presente nell’Appendice 3 “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari allo 1‰ (unopermille) del valore complessivo del Contratto di cui al successivo art. 15S “Corrispettivo”, comma 1;

**4. Eccesso di rilievi sulla fornitura:**

per ciascun rilievo, non imputabile alla Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il “Valore di soglia” fissato per l’indicatore “RLFN – Rilievi sulla fornitura”, presente nell’ Appendice 3 “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari a Euro 1.500,00;

**5. Sospensione del collaudo:** al superamento del 10% del “Valore di soglia”, non imputabile alla Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, stabilito nell’indicatore “TNCO – Test negativi in collaudo”, presente nell’Appendice 3 “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale di Euro 1.000,00 per ogni errore eccedente il 10%.

In caso di due sospensioni sul medesimo obiettivo, non imputabile alla Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, la Committente potrà applicare una penale del valore di Euro 5.000,00.

**6. Eccesso di difettosità per obiettivo:** per ogni errore di ( $DAES_1 + DAES_2$ ) maggiore di 3 (a partire dal quarto), non imputabile alla Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, stabilito nell’indicatore “DAES – Difettosità in avvio in esercizio”, presente nell’Appendice 3 “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari a Euro 2.500,00;

**7. Eccesso di rilievi sull’obiettivo:** per ogni rilievo eccedente il valore soglia di  $RSBA > 3$  (dal quarto rilievo), non imputabile alla Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, stabilito nell’indicatore “RSBA - Rilievi sull’obiettivo”, presente nell’Appendice 3 “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari a Euro 2.500,00;



8. **Eccesso di rilievi sui servizi di gestione applicativi:** per ogni rilievo eccedente il valore soglia di RSGA >4 (dal quinto rilievo), non imputabile alla Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, stabilito nell'indicatore "RSGA - Rilievi sui servizi di gestione applicativi", presente nell'Appendice 3 "Indicatori di Qualità" al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari a Euro 2.000,00;
9. **Eccesso di rilievi sui servizi di gestione siti web:** per ogni rilievo eccedente il valore soglia di RSGW >4 (dal quinto rilievo), non imputabile alla Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, stabilito nell'indicatore "RSGW - Rilievi sui servizi di gestione contenuti siti web", presente nell'Appendice 3 "Indicatori di Qualità" al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari a Euro 2.000,00;
10. **Eccesso di rilievi sui servizi di Manutenzione Correttiva:** per ogni rilievo eccedente il valore soglia di RSMA  $\geq 5$  (dal quinto rilievo), non imputabile alla Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, stabilito nell'indicatore "RSMA - Rilievi sui servizi di Manutenzione Correttiva", presente nell'Appendice 3 "Indicatori di Qualità" al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale al Fornitore pari allo 0,5‰ (zerovirgolacinquepermille) del valore complessivo del servizio di manutenzione Correttiva indicato al successivo art. 15S "Corrispettivo", comma 2, del Contratto;
11. **Eccesso di rilievi sui servizi di Supporto Specialistico:** per ogni rilievo eccedente il valore soglia di RSSP >3 (dal quarto rilievo), non imputabile alla Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, stabilito nell'indicatore "RSSP - Rilievi sul servizio di supporto specialistico", presente nell'Appendice 3 "Indicatori di Qualità" al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari a Euro 2.500,00;
12. **Mancata tempestività nel ripristino di malfunzionamenti bloccanti:** per ogni 4 ore solari, o frazione, di ritardo del Fornitore nel ripristino dell'operatività del software applicativo in garanzia (su software realizzato/modificato dal Fornitore durante la fornitura) a seguito di un malfunzionamento bloccante, non imputabile alla Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il valore soglia TROI<sub>1</sub> e TROI<sub>2</sub> fissati dall'indicatore di qualità "TROI -Tempestività di ripristino dell'operatività (per singolo intervento)", presente nell'Appendice 3 "Indicatori di Qualità" al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari allo 0,5‰ (zervirgolacinquepermille) del valore complessivo del servizio di Manutenzione Correttiva indicato all'art. 15S "Corrispettivo", comma 2, del Contratto;
13. **Mancata tempestività nel ripristino di malfunzionamenti non bloccanti:** Per ogni 8 ore lavorative, o frazione, di ritardo del Fornitore nel ripristino dell'operatività del software applicativo in garanzia (su software realizzato/modificato dal Fornitore durante la fornitura) a seguito di un malfunzionamento non bloccante, non imputabile alla Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il valore soglia TROI<sub>1</sub> e TROI<sub>2</sub> fissato dall'indicatore di qualità "TROI -Tempestività di ripristino dell'operatività (per singolo intervento)", presente nell'Appendice 3 "Indicatori di Qualità" al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari allo 0,5‰ (zervirgolacinquepermille) del valore complessivo del servizio di Manutenzione Correttiva indicata all'art. 15S "Corrispettivo", comma 2, del Contratto;
14. **Mancato rispetto della scadenza di messa in esercizio:** nel caso di mancato rispetto della scadenza relativa alla messa in esercizio dell'obiettivo, eccedente il valore soglia di RSTO  $\leq 0$ ,

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'acquisizione di servizi di sviluppo, manutenzione e gestione applicativa dei sistemi gestionali e web della RGS (ID1684)

Allegato 4 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)





- non imputabile alla Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, stabilito nell'indicatore "RSTO – Rispetto della scadenza temporale di un obiettivo", presente nell'Appendice 3 "Indicatori di Qualità" al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari a Euro 5.000,00;
15. **Mancato rispetto della scadenza di consegna** (solo nel caso di obiettivi strategici): nel caso di mancato rispetto della scadenza relativa all'ultima fase dell'obiettivo, eccedente il valore soglia di SPSS  $\leq 0$ , non imputabile alla Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, stabilito nell'indicatore "SPSS – Slittamento nella consegna di un prodotto e/o di un'attività del servizio di Supporto Specialistico", presente nell'Appendice 3 "Indicatori di Qualità" al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari a Euro 2.000,00;
16. **Mancato miglioramento del livello di servizio SDUT**: nel solo caso di offerta tecnica migliorativa dell'indicatore SDUT, per ciascun 1% (o frazione) di differenza tra valore soglia migliorativa e valore rilevato (non comunque inferiore al 75% di soglia minima), non imputabile alla Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, stabilito nell'indicatore "SDUT – Soddisfazione dell'utente", presente nell'Appendice 3 "Indicatori di Qualità" al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale di Euro 5.000,00;
17. **Eccesso di ritardo nel rispetto delle pianificazioni stabilite** (solo nel caso di obiettivi strategici): nel solo caso di offerta tecnica migliorativa, nel caso di mancato rispetto della scadenza relativa all'eccesso di ritardo nel rispetto delle pianificazioni stabilite, eccedente il valore soglia di  $RSTO_{Offerta\ Migliorativa} \leq$  "Valore soglia massimo" offerto, non imputabile alla Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, stabilito nell'indicatore "RSTO – Rispetto della scadenza temporale di un obiettivo", presente nell'Appendice 3 "Indicatori di Qualità" al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari allo 0,1‰ (zerovirgolaunopermille) del valore complessivo del Contratto di cui al successivo art. 155 "Corrispettivo", comma 1;
18. Per ogni giorno lavorativo di persistenza di virus o di altro codice dannoso, la Committente applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) del valore complessivo del Contratto di cui al successivo art. 155 "Corrispettivo", comma 1, fatto salvo il maggior danno, per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:
- a. presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dal Fornitore;
  - b. immissione nella rete interna della Committente e/o dell'Amministrazione di un virus o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dal Fornitore, non dotate di software aggiornato relativamente all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni.
19. **Ritardo negli adempimenti relativi al periodo di garanzia**: Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai tempi previsti dagli adempimenti di cui all'art. 75, comma 3, del Contratto, la Committente applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del corrispettivo complessivo di cui al successivo art. 155 "Corrispettivo" comma 1.
20. **Inadempimento agli obblighi di cui all'art. 5G "Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive"**: per ciascun inadempimento agli obblighi di cui all'art. 5G del Contratto la Committente si riserva di applicare una penale pari allo 1‰ (uno



per mille) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 15S "Corrispettivo" comma 1.

21. **Mancato incremento dei componenti del team dei servizi** (solo nel caso di obiettivi strategici): nel solo caso di offerta tecnica migliorativa, per ogni mancato incremento dei componenti del team dei servizi, secondo quanto eventualmente offerto nel criterio C02 "flessibilità organizzativa" nel punteggio tabellare, la Committente applicherà una penale pari a Euro 5.000,00;
22. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la prestazione dei servizi in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Capitolato Tecnico e all'Offerta Tecnica. In tal caso, la Committente applicherà al Fornitore le suddette penali sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme al Capitolato Tecnico e all'Offerta Tecnica, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
23. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Fornitore e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art. 5 G "Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive", resta salvo il diverso termine indicato.
24. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti comma, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
25. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, il Fornitore si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare, anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Fornitore stesso.
26. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all'art. 11G senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
27. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte al Fornitore raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui all'art. 15S "Corrispettivo", comma 1, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
28. Il Fornitore prende atto ed accetta che la Committente si riserva di applicare le penali di cui ai precedenti commi anche durante il periodo di subentro e di trasferimento di know how.

## **ARTICOLO 15 S**

### **CORRISPETTIVO**

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni di cui al precedente art. 5S "Dimensioni massime dei singoli servizi" del Contratto, è pari a:

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'acquisizione di servizi di sviluppo, manutenzione e gestione applicativa dei sistemi gestionali e web della RGS (ID1684)

Allegato 4 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



<inserire importo a cifre e a lettere> € [...],[...] = ([...]/[...]), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad <inserire importo a cifre e a lettere> € [...],[...]= ([...]/[...]).

2. Il corrispettivo massimo complessivo risulta così suddiviso:
- a) relativamente ai servizi base, di cui all'art. 1S "Oggetto, luogo della prestazione, responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione", comma 1, lettera a) è pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € [...],[...] = ([...]/[...]) e specificamente:
    - lettera a.1 Servizio di Sviluppo e Manutenzione evolutiva di software ad hoc è pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € [...],[...] = ([...]/[...]);
    - lettera a.2 Personalizzazione e Parametrizzazione è pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € [...],[...] = ([...]/[...]);
    - lettera a.3 Manutenzione Adeguativa è pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € [...],[...] = ([...]/[...]);
  - b) relativamente ai servizi complementari, di cui all'art. 1S "Oggetto, luogo della prestazione, responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione", comma 1, lettera b) è pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € [...],[...] = ([...]/[...]) e specificatamente:
    - lettera b.1) servizi di gestione applicativi è pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € [...],[...] = ([...]/[...])
    - lettera b.2) servizi di gestione dei contenuti dei siti web è pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € [...],[...] = ([...]/[...])
    - lettera b.3) servizi di manutenzione correttiva è pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € [...],[...] = ([...]/[...]);
    - lettera b.4) servizi di supporto specialistico è pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € [...],[...] = ([...]/[...])
3. Per la determinazione dei corrispettivi dei servizi, si applicheranno i seguenti criteri generali:
- a. **per i servizi erogati in modalità progettuale:**
    - i) per gli obiettivi per i quali è applicabile una misurazione dell'impegno in Punti Funzione, il corrispettivo del singolo obiettivo verrà determinato sulla base del numero di Punti Funzione (per tipologia ADD, CHG e DEL) e per classe di progetto Gestionale e Siti Web (calcolati in conformità allo standard Ifpug e agli standard di determinazione dell'effort dei Punti Funzione della Committente, secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e relative Appendici, come approvati dalla Committente nell'ultimo piano di lavoro) per il valore unitario di cui al successivo comma 5;
    - ii) per gli obiettivi per i quali non è applicabile una misurazione dell'impegno in Punti Funzione, il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di giorni-persona approvati dalla Committente (sulla base delle indicazioni del Capitolato Tecnico) ed in ragione delle tariffe unitarie offerte per singola figura professionale indicate al successivo comma 6;



- b. **per i servizi per i quali è prevista, nel Capitolato Tecnico, una modalità di erogazione a giorni persona**, il corrispettivo è determinato sulla base della composizione del gruppo di lavoro, come risultante dal Consuntivo attività relativo al periodo di riferimento indicato dalla Committente (rilevazione giornaliera, consuntivazione mensile, fatturazione trimestrale), approvato dalla Committente secondo le modalità di cui al Capitolato Tecnico ed in ragione delle tariffe unitarie offerte per singola figura professionale, come indicate al successivo comma 6;
- c. **per il servizio di Manutenzione correttiva** il corrispettivo è determinato sulla base del numero di Punti Funzione affidati – non in garanzia (risultante dall’Inventario funzionale o diversamente determinato dal Fornitore ed approvato dall’Amministrazione, e comunque non in garanzia) secondo le modalità di cui al Capitolato Tecnico ed in ragione del canone unitario mensile offerto dal Fornitore, indicato al successivo comma 7;
- d. **per il servizio di Supporto Specialistico** nei casi in cui è richiesta una gestione a “tempo e spesa”, il corrispettivo è determinato sulla base della composizione del gruppo di lavoro, come risultante dal consuntivo riportato “Piano di Lavoro” relativo a ciascun mese solare, approvato dalla Committente secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico e sulla base delle tariffe di cui al successivo comma 6.
- e. per ciascun servizio il corrispettivo - determinato secondo quanto previsto dai precedenti comma (PF/giorni persona)- è composto da:
  - i) una parte fissa pari a 80%, che verrà corrisposta all’esito positivo della Verifica di conformità successiva alla rilevazione degli indicatori collegati all’indice di prestazione (come dettagliatamente indicato nell’Appendice 3 “indicatori di qualità”);
  - ii) una parte variabile pari a 20% (% di quota sospesa) che verrà corrisposta solo al raggiungimento degli indici di prestazione indicati nell’Appendice 3 “Indicatori di qualità”, dunque solo successivamente al termine del periodo di osservazione in base alle risultanze della rilevazione degli indicatori di qualità ed alla relativa Verifica di conformità.
- 4. La reperibilità telefonica è ricompresa nel corrispettivo e non comporterà alcun onere aggiuntivo. Le ore o frazioni relative ad interventi extra-orario di servizio (ivi comprese le eventuali estensioni pianificate) saranno remunerate come indicato nel Capitolato Tecnico e pertanto alla corrispondente tariffa unitaria per figura professionale maggiorata del 20%, in funzione del numero di ore di intervento effettivamente erogate ed approvate dalla Committente.
- 5. Il corrispettivo unitario di ogni singolo Punto Funzione di tipo ADD/CHG
  - a. relativamente alla classe di progetto Gestionale è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € [...],[...] = ([...]/[...]). Il PF di tipo DEL è pari al 10% del PF ADD/CHG corrispondente;
  - b. relativamente alla classe di progetto Siti Web è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € [...],[...] = ([...]/[...]). Il PF di tipo DEL è pari al 10% del FP ADD/CHG corrispondente;
- 6. Le tariffe (da intendersi comprensive delle spese di strumentazione, delle eventuali trasferte e/o reperibilità telefonica) per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’acquisizione di servizi di sviluppo, manutenzione e gestione applicativa dei sistemi gestionali e web della RGS (ID1684)

Allegato 4 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



Figura professionale	Euro/giorno
Capo Progetto	€ [...],[...] = ([...]/[...])
Analista Funzionale	€ [...],[...] = ([...]/[...])
Analista Programmatore	€ [...],[...] = ([...]/[...])
Specialista di prodotto/tecnologia	€ [...],[...] = ([...]/[...])
Specialista di prodotto/tecnologia senior	€ [...],[...] = ([...]/[...])
Specialista di tematica	€ [...],[...] = ([...]/[...])
Programmatore	€ [...],[...] = ([...]/[...])
Visual web designer	€ [...],[...] = ([...]/[...])
Grafico web	€ [...],[...] = ([...]/[...])
Specialista di pacchetto	€ [...],[...] = ([...]/[...])
Operatore Multimediale	€ [...],[...] = ([...]/[...])
Sistemista junior	€ [...],[...] = ([...]/[...])
Operatore di Data Entry	€ [...],[...] = ([...]/[...])
Operatore Publishing	€ [...],[...] = ([...]/[...])

7. Il canone mensile per singolo Punto Funzione affidato al servizio di Manutenzione correttiva è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € [...],[...] = ([...]/[...]).
8. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Entro i limiti indicati nell'Appendice 3 "indicatori di qualità", il non rispetto delle soglie di alcuni indicatori di qualità comporterà la non erogazione della quota sospesa, la reiterazione dell'inadempimento comporterà l'applicazione delle penali.
9. Le tariffe professionali, i canoni mensili e i corrispettivi unitari del Punto Funzione sono accettati dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità. Per giornate festive si intendono soltanto le festività a carattere nazionale.
10. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
11. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett c) del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
12. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

## ARTICOLO 16 S

### FATTURAZIONE

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 15S "Corrispettivo", comma 1, il Fornitore potrà emettere fattura trimestrale posticipata,

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'acquisizione di servizi di sviluppo, manutenzione e gestione applicativa dei sistemi gestionali e web della RGS (ID1684)

Allegato 4 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



cumulando nel trimestre di riferimento le quote corrispondenti alle fasi positivamente concluse, sulla base delle seguenti modalità:

a) per ciascun obiettivo dei servizi base di cui al precedente art. 1S, comma 1, lettera a), **la quota fissa, pari all'80% è così suddivisa:**

per il Ciclo completo o ridotto:

- il 10% al termine della fase di definizione;
- il 20% al positivo esito della Verifica di conformità della fase di analisi o analisi e disegno;
- il 20% al termine della fase di realizzazione;
- il 30% all'esito positivo del collaudo e comunque al positivo esito della Verifica di conformità;
- il 20% al termine positivo dell'ultima fase prevista per l'obiettivo, unitamente agli importi relativi all'eventuale conguaglio maturato dalle diverse fasi di calcolo;

per il Ciclo Fase Unica o altri cicli di vita:

- il 50% al termine della fase di realizzazione;
- il 30% all'esito positivo del collaudo e comunque al positivo esito della Verifica di conformità;
- il 20% al termine positivo dell'ultima fase prevista per l'obiettivo, unitamente agli importi relativi all'eventuale conguaglio maturato dalle diverse fasi di calcolo;

**la quota variabile, pari al 20% è così suddivisa:**

- 10% al termine della fase di avvio in esercizio e al raggiungimento dell'indice di prestazione IP1 - Rispetto della difettosità in avvio in esercizio dell'obiettivo;
- 5% al termine della fase di avvio in esercizio e al raggiungimento dell'indice di prestazione IP2 - Tolleranza rilievi media;
- 5% al termine della fase di avvio in esercizio e al raggiungimento dell'indice di prestazione IP3 - Tolleranza rilievi bassa;

b) per i servizi di Gestione Applicativi di cui al precedente art. 1S, comma 1, lettera b1):

**relativamente alla quota fissa (80%):**

- con cadenza trimestrale posticipata, un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate per tutti gli obiettivi positivamente accertati dalle relative verifiche di conformità nel periodo di riferimento;

**per tutte le quote variabili (20%) così suddivise:**

- 10% all'accettazione del Rapporto Indicatori di Qualità applicabile e solo al raggiungimento dell'indice di prestazione IP4 – Tempestività di risoluzione;
- 5% all'accettazione del Rapporto Indicatori di Qualità applicabile e solo al raggiungimento dell'indice di prestazione IP5 – Tolleranza Rilievi media su GA;
- 5% all'accettazione del Rapporto Indicatori di Qualità applicabile e solo al raggiungimento dell'indice di prestazione IP6 – Tolleranza Rilievi bassa su GA;

c) per i servizi di Gestione dei contenuti dei Siti Web di cui al precedente art. 1S, comma 1, lettera b2):

**relativamente alla quota fissa (80%):**



- con cadenza trimestrale posticipata, un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate per tutti gli obiettivi positivamente accertati dalle relative Verifiche di conformità nel periodo di riferimento;

**per tutte le quote variabili (20%) così suddivise:**

- 10% all'accettazione del Rapporto Indicatori di Qualità applicabile e solo al raggiungimento dell'indice di prestazione IP4 – Tempestività di risoluzione;
- 5% all'accettazione del Rapporto Indicatori di Qualità applicabile e solo al raggiungimento dell'indice di prestazione IP7 – Tolleranza Rilievi media su GW;
- 5% all'accettazione del Rapporto Indicatori di Qualità applicabile e solo al raggiungimento dell'indice di prestazione IP8 – Tolleranza Rilievi bassa su GW;

d) per il servizio di Manutenzione correttiva di cui al precedente art. 1S, comma 1, lettera b3)

**relativamente alla quota fissa (80%):**

- con cadenza trimestrale posticipata, un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate per tutti gli obiettivi positivamente accertati dalle relative Verifiche di conformità nel periodo di riferimento;

**per tutte le quote variabili (20%) così suddivise:**

- 10% all'accettazione del Rapporto Indicatori di Qualità applicabile e solo al raggiungimento dell'indice di prestazione IP9 – Tolleranza Rilievi media su Manutenzione correttiva;
- 10% all'accettazione del Rapporto Indicatori di Qualità applicabile e solo al raggiungimento dell'indice di prestazione IP10 – Tolleranza Rilievi bassa su Manutenzione correttiva;

e) per il servizio di Supporto Specialistico di cui all'art. 1S, comma 1, lettera b4):

**relativamente alla quota fissa (80%):**

- con cadenza trimestrale posticipata, un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate per tutti gli obiettivi positivamente accertati dalle relative verifiche di conformità nel periodo di riferimento;

**per tutte le quote variabili (20%) così suddivise:**

- 10% all'accettazione del Rapporto Indicatori di Qualità applicabile e solo al raggiungimento dell'indice di prestazione IP11 – Tolleranza Rilievi media su Supporto Specialistico;
- 10% all'accettazione del Rapporto Indicatori di Qualità applicabile e solo al raggiungimento dell'indice di prestazione IP12 – Tolleranza Rilievi bassa su Supporto Specialistico.

Relativamente agli obiettivi progettuali, si precisa che i corrispettivi maturati per le fasi di definizione, realizzazione e documentazione sono da considerarsi **acconti** sul corrispettivo determinato al precedente punto 1). Si precisa che, in caso di interruzione dell'obiettivo per fatto imputabile al Fornitore, compreso il mancato superamento della Verifica di conformità, gli acconti, come sopra indicati e già corrisposti dalla Committente, verranno restituiti dal Fornitore mediante compensazione ovvero trattenuti mediante ritenuta sulla cauzione. Nel caso di interruzione dell'obiettivo per fatto non imputabile al Fornitore, si



- rimanda a quanto meglio specificato dal Capitolato Tecnico.
2. L'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5% verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte della Committente della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
  3. < nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione proquota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati >  
< nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti
  4. < nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore>
  5. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, < eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore >, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
  6. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
  7. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
  8. Si precisa che :
    - le fatture di cui al comma 1 lett. a) dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di Verifica di conformità ad eccezione delle fasi che rappresentano acconti sul corrispettivo;
    - le fatture di cui al comma 1 lett. b) dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di Verifica di conformità e dichiarazione degli interventi effettuati;
    - le fatture di cui al comma 1 lett. c) dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di Verifica di conformità e dichiarazione degli interventi effettuati;
    - le fatture di cui al comma 1 lett. d) dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di Verifica di conformità e riepilogo delle attività effettuate;
    - le fatture di cui al comma 1 lett. e) dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di Verifica di conformità e dichiarazione degli interventi effettuati.

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'acquisizione di servizi di sviluppo, manutenzione e gestione applicativa dei sistemi gestionali e web della RGS (ID1684)

Allegato 4 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)





9. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla Sogei a "Amministrazione, Bilancio e Tesoreria" – Ufficio Contabilità Fornitori - e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio xxxxxxxx, il Codice Identificativo Gare (CIG) xxxxxxxx, nonché il numero d'ordine che sarà successivamente comunicato.
10. Il Fornitore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate sul sito [www.sogei.it](http://www.sogei.it) - Area Fornitori - Fatturazione elettronica verso Sogei, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia
11. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs. 231/2002 e s.m. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati all'Ufficio Tesoreria della Sogei, al numero di fax 0650258412 ovvero alla e-mail: [Areatesoreria@sogei.it](mailto:Areatesoreria@sogei.it) tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire alla Committente entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. Il Fornitore si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
12. Il Fornitore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
13. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto all'art. 16 G comma 10 del contratto.
14. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.
- 15.



## ARTICOLO 17 S

### RISOLUZIONE

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso, si conviene che la Committente, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzioni previste negli articoli 135 e ss. Del Dlgs 163/2006, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
  - a. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
  - b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 G;
  - c. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Committente e/o dell'Amministrazione;
  - d. mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 9G;
  - e. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione e/o la Committente, ai sensi del precedente articolo 7G;
  - f. nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S "Obblighi ed adempimenti a carico del Fornitore", art. 7 S "Garanzie", art. 12 S "Verifica di conformità", art. 13 S "Monitoraggio", art. 14 S "Penali", art. 18 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, art. 4 G "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", art. 5 G "Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive", art. 6 G "Obblighi di riservatezza", art. 8 G "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", art. 11 G "Cauzione", art. 14 G "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. 15 G "Trasparenza dei prezzi", art. 16 G "Subappalto", art 19 G "Condizione particolare di risoluzione", art. 20 G "Codice ETICO – modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001", art. 21 G "Ulteriore condizione risolutiva espressa".
3. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.
4. La Committente, nei casi di cui all'art. 140, D.Lgs. n. 163/2006, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'acquisizione di servizi di sviluppo, manutenzione e gestione applicativa dei sistemi gestionali e web della RGS (ID1684)

Allegato 4 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

## **ARTICOLO 18 S**

### **OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione,



ai sensi di legge e di contratto.

7. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

## ARTICOLO 19 S

### CLAUSOLA FINALE

1. Il Contratto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte della Committente e/o dell'Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Roma, lì \_\_\_\_\_

La Committente

Il Presidente ed Amministratore Delegato

Ing. Cristiano Cannarsa

\_\_\_\_\_

L'Impresa

Il legale rappresentante

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'acquisizione di servizi di sviluppo, manutenzione e gestione applicativa dei sistemi gestionali e web della RGS (ID1684)

Allegato 4 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

**- con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:**

Articolo 3S - Obblighi ed adempimenti a carico del Fornitore;  
Articolo 4S - Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere;  
Articolo 5S - Dimensioni massime dei singoli servizi;  
Articolo 6S - Piano della Qualità;  
Articolo 7S - Garanzie;  
Articolo 9S - Pianificazione delle attività;  
Articolo 10S - Produttività e risorse impiegate;  
Articolo 11S - Consegna dei prodotti;  
Articolo 12S - Verifica di conformità  
Articolo 13S - Monitoraggio  
Articolo 14S - Penali  
Articolo 17S - Risoluzione  
Articolo 18S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari  
Articolo 19S – Clausola finale

**- con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:**

Articolo 3G – Aumento – Modifiche e varianti in aumento  
Articolo 4G - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali  
Articolo 5G - Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive  
Articolo 6G - Obblighi di riservatezza  
Articolo 7G - Brevetti industriali e diritti d'autore  
Articolo 8G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software  
Articolo 9G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa  
Articolo 11G - Cauzione  
Articolo 12G - Recesso  
Articolo 13G - Recesso per giusta causa  
Articolo 14G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito  
Articolo 15G - Trasparenza dei prezzi  
Articolo 16G– Subappalto  
Articolo 17G - Foro esclusivo  
Articolo 18G - Trattamento dei dati personali  
Articolo 19G – Condizione particolare di risoluzione  
Articolo 20G - Codice ETICO – modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001  
Articolo 21G - Ulteriore condizione risolutiva espressa

L'Impresa

Il legale rappresentante

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'acquisizione di servizi di sviluppo, manutenzione e gestione applicativa dei sistemi gestionali e web della RGS (ID1684)

Allegato 4 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)